

TI_GERICHTE 52.1997.19 vom 4. April 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-04-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1997.19

FR: TI_GERICHTE 52.1997.19 du 4 avril 1997

IT: TI_GERICHTE 52.1997.19 del 4 aprile 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 04.04.1997 52.1997.19 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 04.04.1997 52.1997.19 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 04.04.1997 52.1997.19

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.97.00019 Lugano 4 aprile 1997 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Matteo Cassina, vicecancelliere statuendo sull'istanza di interpretazione e rettifica 3 febbraio 1997 di _____ patr. da: studio legale _____ in merito alla decisione 2 dicembre 1996 del Tribunale cantonale amministrativo mediante la quale è stato parzialmente accolto il ricorso interposto dall'istante avverso il giudizio 15 maggio 1996 con cui il Consiglio di Stato ha confermato la risoluzione 27 febbraio 1996 del municipio di _____ relativa all'ordine di rimuovere le opere di cinta abusivamente edificate lungo il perimetro di alcuni fondi situati in zona _____; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che con decisione 27 febbraio 1997 il municipio di _____, dopo aver ulteriormente confermato un proprio precedente giudizio con il quale veniva negato il rilascio della licenza edilizia in sanatoria per la posa di una recinzione attorno ai mappali n.ri _____, _____, _____ e _____, ha ordinato all'istante _____ la rimozione delle opere di cinta abusivamente edificate sul perimetro dei predetti mappali; che con sentenza 15 maggio 1996 il Consiglio di Stato ha integralmente confermato il provvedimento municipale in oggetto, respingendo, nella misura in cui lo ha reputato ricevibile, il gravame contro di esso interposto dall'istante e ponendo a carico di quest'ultima fr. 300.-- a titolo di tassa di giustizia e di spese processuali; che contro tale pronuncia governativa _____ è insorta il 5 giugno 1996 davanti al Tribunale cantonale amministrativo, il quale, con decisione 2 dicembre 1996, ha evaso l'impugnativa nel senso che: "1. Il ricorso è parzialmente accolto. §. Di conseguenza la decisione 15 maggio 1996 (no. 2467) del Consiglio di Stato: 1.1. per quanto attiene al diniego della licenza edilizia in sanatoria per le opere di recinzione sui mappali _____, _____, _____ e _____ RFD di _____, è confermata ai sensi dei considerandi; 1.2. per quanto attiene all'ordine di demolizione delle opere di recinzione abusive, è annullata e gli atti sono rinviati direttamente al municipio di _____, affinché provveda a riformulare tale ordine indicando con maggior precisione i manufatti che dovranno essere rimossi. 2. Visto l'esito, non si preleva né la tassa di giustizia, né le spese. Data la parziale soccombenza del Comune di _____, quest'ultimo rifonderà

alla ricorrente fr. 200.-- a titolo di ripetibili. 3. (omissis)." che con istanza 3 febbraio 1997 _____ chiede l'interpretazione del succitato dispositivo riguardo in particolare alla ripartizione della tassa di giustizia e delle spese poste a suo carico dal Consiglio di Stato, visto che su tale questione il Tribunale cantonale amministrativo, pur avendo parzialmente annullato la decisione governativa impugnata, è rimasto silente. considerato, in diritto che quando in una decisione si riscontrano dispositivi ambigui, incompleti od oscuri, o contenenti errori di redazione o di calcolo, le parti possono chiedere all'autorità la loro interpretazione o rettifica (art. 40 PAm); che pertanto l'istanza presentata da _____ è ricevibile; che giusta gli art. 28 e 31 PAm, la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza delle parti rispetto alle loro domande di giudizio; che, nella misura in cui il Tribunale cantonale amministrativo accoglie integralmente o parzialmente un ricorso, esso è tenuto anche a modificare di conseguenza la ripartizione delle spese, della tassa di giustizia decisa dall'istanza inferiore; che effettivamente per una svista redazionale questo Tribunale ha ommesso nel dispositivo della propria sentenza 2 dicembre 1996 di specificare in modo esplicito che il giudizio governativo impugnato andava pure modificato in punto alla questione riguardante le tasse di giustizia e le spese di prima istanza; che, stante quanto precede, considerato l'esito del gravame interposto da _____, la decisione 2 dicembre 1996 va intesa nel senso che vengono annullate pure le tasse e le spese di prima istanza; che pertanto, per maggior chiarezza, il dispositivo della sentenza qui oggetto d'interpretazione e di rettifica va completato come segue: "1. Il ricorso è parzialmente accolto. § Di conseguenza la decisione 15 maggio 1996 (no. 2467) del Consiglio di Stato: 1.1. per quanto attiene al diniego della licenza edilizia in sanatoria per le opere di recinzione sui mappali _____, _____, _____ e _____ RFD di _____, è confermata ai sensi dei considerandi; 1.2. per quanto attiene all'ordine di demolizione delle opere di recinzione abusive, è annullata e gli atti sono rinviati direttamente al municipio di _____, affinché provveda a formulare tale ordine indicando con maggior precisione i manufatti che dovranno essere rimossi; 1.3. per ciò che concerne i costi processuali di prima istanza, è modificata nel senso che non si dà luogo al prelievo di tasse e spese, né sono assegnate ripetibili. 2. Visto l'esito, in questa sede non si prelevano né la tassa di giustizia, né le spese. Data la parziale soccombenza del Comune di _____, quest'ultimo rifonderà alla ricorrente fr. 200.-- (duecento) a titolo di ripetibili. 3. (omissis)." visti gli art.28, 31 e 40 PAm; dichiara e pronuncia: 1. L'istanza di interpretazione e di rettifica è evasa ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano né tasse, né spese. 3. Il comune di _____ è condannato a rifondere alla ricorrente fr. 200.-- a titolo di ripetibili. 3. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario